



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G.-S.B.
Prot. 0010237 del 17/09/2024
VI-9 (Uscita)

E p.c.

A tutte le lavoratrici dell'Istituto

All'Albo d'Istituto

Agli Atti della sicurezza

Al R.S.P.P. ing. Giovanni Vulcano

Loro Sedi

Oggetto: Tutela delle lavoratrici

Visto il D. Lgs. n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8.3.2000 n. 53";

Visto il D.Lgs. n. 115 del 23 aprile 2003 che ha modificato e integrato il D.lgs. n. 151/2001;

Tenuto conto che all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 si definisce lavoratore "persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, ... Al lavoratore così definito è equiparato l'allievo degli istituti di istruzione quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio ...";

Al fine di garantire la sicurezza e tutelare la salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici di questa istituzione scolastica,

Si rammenta alle SS.LL. la necessità di informare il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta anche obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 151/2001).

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2001, il Datore di lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelle derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001) al fine di adottare le misure necessarie ad eliminare i rischi, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7 e 12 del D. Lgs. n. 151/2001).

Le lavoratrici gestanti, nonostante l'adozione dei provvedimenti sopradetti, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta dal parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico competente (ove nominato), ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001).

Si precisa, altresì, che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare informazioni necessarie per l'aggiornamento della valutazione dei rischi connessi alle rispettive attività lavorative.

Tutto quanto sopra espresso si configura come informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

